



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/05/2023 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

CHERCHI BRUNO, Presidente e Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
MANTOVANI STEFANO, Giudice

in data 16/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 230/2020 depositato il 02/03/2020

proposto da

Difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

ed elettivamente domiciliato presso umberto.santi@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35131 Padova PD

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030200288 IVA-ALTRO 2015

- sul ricorso n. 231/2020 depositato il 02/03/2020

proposto da

;- ;

Difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da

1 -

1

Rappresentato da

1 -

;

Rappresentante difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

ed elettivamente domiciliato presso umberto.santi@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030200287 IVA-ALTRO 2014

- sul ricorso n. 232/2020 depositato il 02/03/2020

proposto da

;- ;

Difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da

1 -

1

Rappresentante difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

ed elettivamente domiciliato presso umberto.santi@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030200230 IVA-ALTRO 2013

- sul ricorso n. 41/2022 depositato il 27/01/2022

proposto da

Difeso da
Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi - SNTMRT61P04G478R

ed elettivamente domiciliato presso alessia.cusinato@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35121 Padova PD

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030200633 IVA-ALTRO 2017

- sul ricorso n. 42/2022 depositato il 27/01/2022

proposto da

Difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi 3423104597 - SNTMRT61P04G478R

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Alessia Cusinato - CSNLSS75B60G224F
Umberto Santi 3423104597 - SNTMRT61P04G478R

ed elettivamente domiciliato presso alessia.cusinato@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030200632 IVA-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la ricorrente società . srl con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti a seguito dell'attività svolta nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza che ha evidenziato la sua partecipazione ad una complessa attività fraudolenta con finalità di indebita detrazione d'imposta IVA attraverso la partecipazione ad una "frode carosello".

Rilevato che i provvedimenti impugnati risultano correttamente notificati entro i termini di legge o comunque entro quelli raddoppiati ai sensi dell'art. 1 co. 132 u.p. L. n. 208/2015 trattandosi di fattispecie per le quali era obbligatoria la comunicazione di reato alla Procura della Repubblica competente ai sensi dell'art 331 c. p.p..

Ritenuto che la fattispecie sottoposta all'odierno giudizio di questa Corte tributaria deve essere esaminato alla luce dell'insegnamento del Giudice della legittimità che in ordine all'onere della prova ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ha precisato che "l'Amministrazione finanziaria, che contesti la cd "frode carosello", deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l'I.V.A, la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti" (cfr. Cass. sent. 9 settembre 2016 n. 17818).

Ritenuto che sullo stesso tema la Corte Suprema ha altrove precisato come la ripartizione dell'onere della prova in tema di IVA imponga all'Amministrazione tributaria di provare "l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione di inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva...che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente"(Cass, 30 ottobre 2018 n. 27554).

Ritenuto che l'Ufficio ha fornito significativi elementi che evidenziano una obiettiva illegittimità nel comportamento dei fornitori dell'odierna ricorrente, o comunque almeno di alcuni, ma gli indizi fatti emergere nei confronti della . mancano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, invece, devono essere allegati puntualmente dall'Agenzia delle entrate in maniera da non fare ricadere l'onere della prova sul contribuente.

Rilevato in particolare l'Ufficio non allega quali sarebbero state le reali fornitrici della ricorrente dalle quali avrebbe dovuto accertare i rapporti commerciali, omettendo altresì di dimostrare tempi, modi ed entità della spartizione degli illeciti vantaggi economici acquisiti.

Rilevato, in particolare, che non risulta accertato alcun accordo fraudolento tra la . srl e i fornitori che vengono individuati come "cartiere" in quanto il dato che queste, o alcune di esse, abbiano posto in essere attività di frode con altri soggetti, non consente di ritenere provato che altrettanto sia stato fatto con la .

Rilevato che con i diversi e più ampi poteri probatori del giudizio penale il Tribunale di Padova ha pronunciato

sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Ritenuto che, a fronte di questi elementi, gli indizi utilizzati dall'Ufficio non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti per fondare la propria richiesta, e che pertanto non avendo l'Ufficio soddisfatto all'onere probatorio su di esso incombente, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 7 co. 5 bis D. Lvo n. 546/1992 come modificato dall'art. 6 L. n. 130/2022, i ricorsi devono essere accolti con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in complessivi E. 5000,00 oltre agli oneri di legge.

Padova, 16.05.2023

Il Presidente estensore

Bruno Cherchi